

Infortuni sul lavoro.

Purtroppo, in questi giorni assistiamo a nuove e tante tragedie sul lavoro. Ora, non tocca agli assicuratori il compito di ridurre tali eventi. Costoro hanno però il dovere di informare i loro assicurati sulle possibili conseguenze cui possono andare incontro al loro verificarsi.

Ho utilizzato tre recenti sentenze del 2024, che allego, su quello che poi i Giudici decidono in questi casi.

1[^] Muratore specializzato dipendente dell'impresa indicata, incaricato di effettuare un sopralluogo presso la villetta di Ro.Mi. per la verifica di eventuali infiltrazioni di acqua piovana dal tetto, deceduto per politrauma a seguito di caduta dall'altezza di circa nove metri.

"... qualora l'evento sia riconducibile alla violazione di una molteplicità di disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, il comportamento del lavoratore che abbia disapplicato elementari norme di sicurezza non può considerarsi eccentrico o esorbitante dall'area di rischio propria del titolare della posizione di garanzia, in quanto l'inesistenza di qualsiasi forma di tutela determina un ampliamento della stessa sfera di rischio fino a ricomprendervi atti il cui prodursi dipende dall'inerzia del datore di lavoro".

2[^] In tesi difensiva, l'evento fu reso possibile dal comportamento abnorme del lavoratore il quale, come concordemente riferito da tutti i testimoni esaminati, doveva solo raccogliere i libri già ricoperti dal cellophane e inserirli in scatole di cartone non essendo suo compito liberare il macchinario da accumuli di materiale.

"... in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia"

3[^] Operaio deceduto durante la manutenzione di un silos.

La prima norma di sicurezza predisposta dal datore di lavoro consisteva proprio nel divieto di praticare l'attività di manutenzione straordinaria del silos che in quel momento quest'ultimo stava compiendo, men che meno secondo quelle specifiche modalità.

"Perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicitazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un rischio eccentrico, con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia predisposto anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante."

Cassazione penale sez. IV - 28/02/2024, n. 12332

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato, riducendo il trattamento sanzionatorio, la pronuncia di condanna emessa il 5/03/2020 dal Tribunale di Foggia nei confronti di Di.Vi., imputato del delitto di cui all'art. 589 cod. pen. perché, in qualità di amministratore unico e di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'impresa edile Cadinvest Srl, per colpa, consistita nella violazione degli artt. III, comma 1, e 113, comma 5, d. lgs. 9 aprile 2008, n.81, aveva cagionato il decesso di Ri.Pa., muratore specializzato dipendente dell'impresa indicata, incaricato di effettuare un sopralluogo presso la villetta di Ro.Mi. per la verifica di eventuali infiltrazioni di acqua piovana dal tetto, deceduto per politrauma a seguito di caduta dall'altezza di circa nove metri; in particolare, per aver consentito che il Rizzi effettuasse il lavoro in quota, in assenza delle condizioni di sicurezza e delle condizioni ergonomiche adeguate, in quanto il medesimo Rizzi si era posizionato in un luogo inadatto allo scopo e privo delle attrezzature idonee a garantire le condizioni di sicurezza dell'operazione (ad esempio piattaforma mobile, c.d. cestello), atteso che la villetta del Ro.Mi. non presentava alcuna predisposizione o scala specifica per accedere al tetto spiovente; e ancora, per aver omesso di fornire al Ri.Pa. una scala adeguatamente assicurata o trattenuta al piede da altra persona, tanto che il lavoratore aveva utilizzato una scala molto più alta del muro sul quale l'aveva appoggiata, quindi soggetta a sbandamenti.

Fatto avvenuto in Cerignola il 24 febbraio 2010 in relazione al quale le elevate contestazioni delle contravvenzioni di cui agli artt. III, comma 1, e 113, comma 5, d. lgs. n.81/2008 sono state dichiarate prescritte.

2. Di.Vi. propone ricorso, censurando la sentenza, con il primo motivo, per erronea applicazione degli artt. 40,41 e 589 cod. pen. nonché per mancanza di motivazione.

La difesa evidenzia come il giudice di merito abbia espressamente e ripetutamente riconosciuto la colpa della vittima nella causazione dell'infortunio qualificando come gravemente colposa la condotta del Ri.Pa. e, considerato che con l'atto di appello si era affermato che tale condotta, ai sensi dell'art. 41, comma 2, cod. pen., fosse da sola sufficiente a determinare l'evento, la Corte di appello avrebbe dovuto spiegare se all'imputato potesse rimproverarsi di aver creato un rischio originario e se l'intervento del lavoratore con la propria condotta gravemente colposa non avesse soppiantato tale rischio.

Simile percorso logico non è stato compiutamente esplicitato nella sentenza impugnata.

Al datore di lavoro non era contestato di aver ordinato al dipendente di salire sul tetto dell'abitazione ma di effettuare un sopralluogo.

La difesa aveva decisamente contestato anche la circostanza di fatto dell'incarico dato al lavoratore di recarsi presso la villetta di Ro.Mi. ma, pur ammettendo che la Cadinvest Srl avesse incaricato il Ri.Pa. di fare un sopralluogo, il lavoratore si sarebbe dovuto limitare a verificare se all'interno dell'abitazione di Ro.Mi. vi fossero infiltrazioni; il Ri.Pa. non aveva bisogno di fare altro dovendo, anzi, rinviare a un successivo momento ulteriori approfondimenti.

Il lavoratore, imprudentemente, in condizioni di improvvisazione, come affermato nella sentenza impugnata, ossia con una scala reperita sul posto di altezza incongrua rispetto all'altezza tra il tetto e il piano di appoggio, ha deciso di salire autonomamente sul tetto, tanto più che la società

datrice di lavoro non aveva un cantiere aperto in via P a C , quindi non aveva uomini né mezzi né un'organizzazione d'impresa in quel luogo, posto che la costruzione del complesso residenziale di case in via Pigna era terminata sin dal 2006.

Secondo la difesa, la condotta altamente imprudente e deliberatamente rischiosa della vittima esclude il nesso causale tra la condotta omissiva addebitata all'imputato e l'evento perché la condotta della vittima rappresenta una condizione sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento.

Dalla stessa sentenza impugnata emerge che l'infausta manovra sia stata compiuta in solitudine dal lavoratore con una scala inadeguata e senza chiedere la collaborazione di alcuno. Bisogna chiedersi quale sia stato nella fattispecie il rischio originario posto in essere dal datore di lavoro, se non quello minimo di aver incaricato il dipendente di effettuare un sopralluogo visivo.

Rispetto a tale rischio, la condotta gravemente imprudente del lavoratore di salire sul tetto senza l'aiuto di alcuno e senza una scala adatta va qualificato come rischio eccentrico o esorbitante rispetto alla sfera di rischio che il datore di lavoro poteva governare.

2.1. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 41, comma 1, cod. pen. e mancanza di motivazione.

Considerato che la condotta colposa del Ri.Pa. è stata definita gravemente colposa e gravemente imprudente, tale condotta avrebbe dovuto essere confrontata e comparata con quella del datore di lavoro.

Avendo la sentenza qualificato la colpa del lavoratore come grave, la percentuale di colpa a suo carico non si sarebbe potuta attestare al 30% come, immotivatamente, fatto dalla Corte di appello senza dimostrare che la colpa del datore di lavoro fosse stata ancora più grave.

2.2. Con il terzo motivo deduce che, essendo stata dichiarata la prescrizione dei reati contravvenzionali concernenti la violazione delle norme antinfortunistiche, dunque in mancanza di accertamento della sussistenza di tali reati, l'aggravante prevista dall'art. 589, comma 2, cod. pen. avrebbe dovuto essere esclusa per cui le riconosciute circostanze attenuanti generiche avrebbero dovuto incidere sulla pena edittale, riducendola.

2.3. Con il quarto motivo deduce violazione degli artt. 589 e 133 cod. pen. chiedendo, nel caso di accoglimento del secondo motivo di ricorso sulla graduazione della colpa della vittima, l'annullamento della sentenza sul trattamento sanzionatorio sia in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in termini di prevalenza rispetto alla aggravante, sia in relazione alla misura della pena, che la sentenza impugnata ha definito significativamente superiore al minimo edittale.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

4. I difensori delle parti civili Ri.Ci., Ri.Fr., Ri.Is. e Gervasio Nunzia hanno depositato memoria, concludendo per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va premesso che non sono ammissibili i motivi di ricorso tendenti a sollecitare la Corte di legittimità a riesaminare le acquisizioni istruttorie in quanto si tratta di compito rimesso al

giudice di merito.

Le censure svolte con il primo motivo di ricorso possono, dunque, essere esaminate circoscrivendone la disamina ai profili diversi dalla contestazione dell'incarico dato al lavoratore di recarsi presso la villetta di Ro.Mi. e dall'allegazione che la Cadinvest Srl avesse incaricato il Ri.Pa. di fare un mero sopralluogo.

1.1. Le conformi sentenze di merito hanno, infatti, ritenuto provato che Ri.Pa., dipendente della Cadinvest Srl, di cui l'imputato è amministratore unico, si sia recato in via P allo scopo di effettuare alcuni lavori di manutenzione connessi a infiltrazioni verificatesi in una delle villette ultimate, circa tre anni prima, dalla Cadinvest, escludendo l'ipotesi dell'iniziativa autonoma della vittima in orario di lavoro;

che il lavoratore aveva utilizzato una scala appoggiata sul balcone del secondo piano della medesima villetta, non essendovi altro accesso al tetto;

che il decesso era conseguenza della caduta da tale scala da un'altezza di circa 9 metri;

che la scala impiegata, di altezza pari a m.3,9, risultava inadatta a essere utilizzata senza l'ausilio di altro soggetto che avrebbe dovuto reggerla;

che sul posto non erano stati rinvenuti altri dispositivi di sicurezza, ad eccezione delle scarpe antinfortunistiche; che, in ogni caso, i dispositivi di protezione individuali messi a disposizione dalla ditta risalivano al 2002 e non erano mai stati revisionati;

che, in data 16 giugno 2008, era stata inviata alla Cadinvest Srl da Ro.Mi., proprietario dell'abitazione da cui il lavoratore era caduto, una missiva nella quale il medesimo aveva sollecitato l'intervento di riparazione per infiltrazioni a seguito di numerose richieste verbali e telefoniche;

che la vittima era stata già sul posto in precedenza per eseguire un sopralluogo.

1.2. Non risponde al tenore del provvedimento impugnato l'assunto difensivo secondo il quale la Corte di appello non si sia fatta carico di indicare sulla base di quali elementi fosse stato accertato il nesso causale tra la condotta del datore di lavoro e l'evento.

In particolare, vi si legge che il lavoratore era stato indirizzato il giorno dell'infortunio a casa del Ro.Mi. in quanto dipendente della Cadinvest Srl e che non fosse stato possibile individuare quali ordini il Ri.Pa. avesse trasgredito, in assenza di qualsiasi documentazione in merito a corsi o comunque istruzioni al personale concernenti la specifica disposizione di utilizzare "più operai per eseguire lavori in quota".

I giudici di merito hanno, con logica motivazione, descritto su quali acquisizioni istruttorie si fondasse il giudizio che, in quell'occasione, il lavoratore fosse stato incaricato dalla ditta, essendo tale valutazione in linea con il modus operandi dell'impresa, che inviava gli operai per risolvere autonomamente i problemi lamentati dagli inquilini degli appartamenti costruiti dalla medesima impresa edile.

1.3. La Corte ha anche espressamente escluso che la condotta imprudente del lavoratore potesse qualificarsi come abnorme, dal momento che il Di.Vi., in qualità di amministratore unico e di responsabile del servizio di prevenzione protezione della Cadinvest Srl aveva consentito che l'operaio edile svolgesse lavori in quota in assenza di condizioni di sicurezza idonee e adeguate e aveva consentito di eseguire tale lavoro in assenza di qualsiasi prova circa la scelta o predisposizione di adeguate istruzioni in merito ai presidi da adottare o circa la predisposizione di protocolli di intervento o circa una valida delega dei suoi obblighi a terzi.

1.4. Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, si è chiaramente espresso, a pag.14, che

l'evento dannoso avesse concretizzato il pericolo che le norme cautelari contestate all'imputato erano volte a evitare.

L'assunto difensivo secondo il quale il Di.Vi. si occupava di altri cantieri e in quel momento si trovava all'estero, è stato considerato inidoneo a escludere la posizione di garanzia del datore di lavoro e del responsabile del servizio di prevenzione protezione dell'impresa, tanto più che non sussistevano valide deleghe rilasciate ad altri soggetti presenti.

Se l'imputato avesse ottemperato agli obblighi previsti dalla normativa antinfortunistica, si legge a pag.15, l'evento morte non si sarebbe verificato secondo un giudizio di elevata credibilità razionale in quanto si sarebbe evitato di lasciare che il lavoratore operasse in condizioni di improvvisazione accedendo al tetto con una scala reperita sul posto di altezza incongrua rispetto all'altezza tra il tetto e il piano di appoggio e semplicemente appoggiata, senza alcuna attrezzatura idonea a prevenire le cadute dall'alto.

2. Si chiede, nondimeno, di vagliare la tenuta della motivazione in ordine alla sussistenza del nuovo scenario di rischio, attivato dalla condotta che gli stessi giudici di merito hanno definito "gravemente colposa" (anche se non abnorme) del lavoratore, sul presupposto che tale condotta avrebbe innescato un rischio tale da soppiantare il rischio originario, comunque asseritamente non esplicitato.

2.1. Va, in primo luogo, sottolineato che i giudici di merito hanno ben evidenziato che la causa prima dell'evento fosse da individuare nella marcata superficialità nell'organizzazione del lavoro, nell'assenza di attrezzature idonee e nell'assenza di qualsiasi istruzione di carattere generale e particolare, ossia nell'inottemperanza a obblighi specificamente gravanti sul datore di lavoro, dunque rientranti nell'area di rischio della quale egli è costituito per legge gestore e garante.

2.2. Occorre ribadire, poi, un principio già espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di reati colposi omissivi impropri, "l'effetto interruttivo del nesso causale può essere dovuto a qualunque circostanza che introduca un rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante rispetto a quelli che il garante è chiamato a governare (Sez. 4, n. 33976 del 17/03/2021, Vigo, Rv. 281748 - 01; Sez. 4, n. 123 del 11/12/2018, dep. 2019, Nastasi, Rv. 274829).

Il canone si estende certamente al reato commissivo, e in egual modo implica che l'esorbitanza del rischio sia tale da costituire "rischio nuovo".

Ancora il giudice di legittimità, nel definire il rischio nuovo ha chiarito che il fatto altrui non esclude in radice l'imputazione dell'evento al primo agente, a meno che, in relazione all'intero concreto decorso causale dalla condotta iniziale all'evento, non abbia soppiantato il rischio originario.

L'imputazione non sarà invece esclusa quando l'evento risultante dal fatto del terzo possa dirsi realizzazione sinergica anche del rischio creato dal primo agente (Sez. 4, n.33329 del 05/05/2015, Sorrentino, Rv. 264365 - 01).

2.3. Corollario di tali affermazioni di principio, con particolare riferimento alla materia degli infortuni sul lavoro, è il criterio valutativo secondo il quale, qualora l'evento sia riconducibile alla violazione di una molteplicità di disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, il comportamento del lavoratore che abbia disapplicato elementari norme di sicurezza non può considerarsi eccentrico o esorbitante dall'area di rischio propria del titolare della posizione di garanzia, in quanto l'inesistenza di qualsiasi forma di tutela determina un ampliamento della stessa sfera di rischio fino a ricomprendervi atti il cui prodursi dipende dall'inerzia del datore di

lavoro (Sez. 4, n. 15174 del 13/12/2017, dep. 2018, Spina, Rv. 273247 - 01; Sez. 4, n.23292 del 28/04/2011, Millo, Rv. 250710 - 01).

Conseguentemente, non può ritenersi, come pretende il ricorrente, che la sentenza impugnata non abbia chiarito le ragioni della mancata interruzione della serie causale attivata proprio dalla condotta colposa del Di.Vi. .

Tanto è sufficiente per dimostrare l'infondatezza del primo motivo di ricorso.

3. Con riguardo al secondo motivo di ricorso, la Corte territoriale ha fornito congrua motivazione circa l'incidenza del grado della colpa sulla misura della pena, indicando a fondamento di tale giudizio la condotta assolutamente negligente e incurante dell'imputato, in totale spregio delle cariche rivestite nella società, come peraltro affermato nell'atto di appello laddove si è sostenuto che "il Di.Vi. non aveva alcuna contezza dei fatti in questione, occupandosi di ben altro".

La misura della pena è stata determinata sulla base del grado della colpa ritenuta, con giudizio insindacabile in questa sede in quanto pertinente ai criteri dettati dall'art.133 cod. pen., di maggior peso rispetto all'imprudenza del lavoratore.

Giova evidenziare che la percentuale del concorso del fatto colposo del danneggiato non risulta in questa sede contestata in relazione al diritto della parte civile al risarcimento del danno e che, in ogni caso, si tratta di statuizione priva di efficacia nel giudizio civile di danno ai sensi dell'art. 651 cod. proc. pen. (Sez.3 civ., ord. n. 21402 del 06/07/2022, Rv. 665209 - 01; Sez. 3, n. 1665 del 29/01/2016, Rv. 638322 - 01; Sez.3 civ., n.11117 del 17 28/05/2015, Michelacci, in motivazione).

4. Il terzo e il quarto motivo di ricorso sono manifestamente infondati, sia per le ragioni indicate con riferimento all'infondatezza del secondo motivo di ricorso, sia perché la dichiarazione di prescrizione dei reati di cui agli artt. 111, comma 1, e 113, comma 5, d. lgs. n.81/2008 non è di per sé idonea ad escludere la circostanza aggravante prevista dall'art.589, comma 2, cod. pen.

In ipotesi di duplice contestazione delle contravvenzioni concernenti la violazione di cautele antinfortunistiche prescritte dal d. lgs. n.81/2008 e del delitto di omicidio colposo aggravato ai sensi dell'art. 589, comma 2, cod. pen., **la dichiarazione di prescrizione dei reati contravvenzionali non preclude l'accertamento del delitto di omicidio colposo nella forma aggravata dalla violazione di quelle medesime regole cautelari ai sensi dell'art.589, comma 2, cod. pen. in quanto, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. la dichiarazione di prescrizione presuppone il giudizio di non evidenza della prova che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato e consente, pertanto, al giudice di merito di valutare la violazione di quelle regole cautelari come fatti costitutivi.**

5. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato; segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, in solido con il responsabile civile, alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili Ge.Nu., Ri.Is., Ri.Fr. e Ri.Ci., liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione, in solido con il responsabile civile Cadinvest Srl, delle spese di giudizio sostenute



Le news del sito www.assiweb.net

dalle parti civili Ri.Ci., Ri.Fr., Ri.Is., Ge.Nu., nel presente grado di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.700,00, oltre accessori come per legge.

Così deciso il 28 febbraio 2024.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2024.

Cassazione penale sez. IV - 27/02/2024, n. 12330**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 29 giugno 2023, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza pronunciata il 2 febbraio 2022 dal Tribunale di Ivrea nei confronti di Ur.Te. e Tr.Ga., ritenuti responsabili -la prima, nella qualità di legale rappresentante della "Società Cooperativa Atlantic 12"; il secondo, quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e datore di lavoro di fatto - del reato di cui agli artt. 113,590, commi 2 e 3, cod. pen. in relazione all'art. 583, comma 1, n. 1), cod. pen. in danno del socio lavoratore Te.Er..

Con la sentenza confermata in appello sono state riconosciute ad entrambi gli imputati le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e la pena è stata determinata: per la Ur.Te., nella misura di mesi due e giorni quindici di reclusione; per Trotto Gatta, nella misura di mesi tre di reclusione. Gli imputati, inoltre, sono stati condannati in solido al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile costituita (da liquidarsi in separato giudizio) e al pagamento di una provvisoria di Euro 5.000,00 cui è stata subordinata la sospensione condizionale della pena fissando il termine per l'adempimento in novanta giorni dall'eventuale passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

2. Il procedimento ha ad oggetto un infortunio sul lavoro verificatosi il 23 agosto 2016 a L (TO) nello stabilimento che costituisce unità produttiva della "Società Cooperativa Atlantic 12".

L'infortunio si verificò presso un impianto denominato MA 66, costituito da due macchine collegate: una macchina per imballaggio e una macchina confezionatrice termolabile a tunnel.

Il lavoro consisteva nel confezionamento e imballaggio con cellophane di libri. Te.Er., operava nella parte finale del ciclo.

Doveva, infatti, inserire i libri in appositi cartoni e chiuderli affinché un altro addetto potesse prelevarli.

Secondo la ricostruzione fornita dai giudici di merito, mentre compiva questa operazione, Te.Er. si accorse che nel macchinario si era ammassato del materiale.

Pertanto, schiacciò il pulsante di arresto e inserì la mano sinistra nell'imbocco della confezionatrice termolabile dal quale era stata rimossa la griglia di protezione prevista dal costruttore.

La mano fu afferrata dagli organi lavoratori della macchina ed Te.Er. riportò l'amputazione del secondo dito.

Ne conseguirono una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni protrattasi per 91 giorni e una invalidità permanente indicata dall'INAIL nella misura del 4%.

Ur.Te. e Tr.Ga. sono accusati, nelle rispettive qualità sopra indicate, di aver provocato l'infortunio per colpa specifica, consistita nella violazione degli artt. 71 e 73 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

I giudici di merito li hanno ritenuti responsabili del reato per aver messo a disposizione dei lavoratori una attrezzatura priva di un riparo fisso posto a protezione degli organi mobili e di trasmissione del moto (pur inizialmente prevista ed esistente) e per non aver fornito al lavoratore infortunato la formazione, l'informazione e l'addestramento necessari all'uso del macchinario.

3. Entrambi gli imputati, per mezzo del comune difensore, hanno proposto tempestivo ricorso contro la sentenza della Corte di appello.

3.1 Col primo motivo i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del nesso causale tra la condotta e l'evento.

In tesi difensiva, l'evento fu reso possibile dal comportamento abnorme del lavoratore il quale, come concordemente riferito da tutti i testimoni esaminati, doveva solo raccogliere i libri già ricoperti dal cellophane e inserirli in scatole di cartone non essendo suo compito liberare il macchinario da accumuli di materiale.

A questo proposito la difesa sottolinea che le attività di manutenzione erano affidate a Vi.St., il quale, sentito come testimone in udienza, ha confermato questa circostanza e ha precisato che, in caso di inceppamento del macchinario, Te.Er. avrebbe dovuto chiamarlo.

Secondo la difesa, questo dato spiega perché l'infortunato non avesse ricevuto formazione in proposito e consente di escludere la violazione dell'art. 73 D.Lgs. n. 81/08.

Il difensore dei ricorrenti si duole che le dichiarazioni dell'infortunato - pur costituitosi parte civile in giudizio e quindi portatore di un interesse economico nella vicenda - siano state valutate più attendibili di quelle rese dagli altri testimoni esaminati (che hanno concordemente attribuito al solo C. compiti di manutenzione).

Deduce, pertanto, vizi della motivazione che ha ritenuto attendibili le dichiarazioni dell'infortunato, secondo il quale era stato Tr.Ga. a dargli indicazioni nel senso di evitare ammassi di materiale. La difesa sostiene che la mancanza della protezione - ancorché non controversa - non avrebbe causato l'evento se il lavoratore non avesse adottato in autonomia una iniziativa che era estranea alle mansioni affidategli: mansioni che non comportavano l'uso del macchinario, ma soltanto il prelievo dei libri, già coperti di cellophane, e il loro inserimento nelle scatole.

3.2. Col secondo motivo, la difesa lamenta vizi di motivazione quanto alla dosimetria della pena e osserva che, nel determinarla, sarebbe stato doveroso tenere conto del concorso di colpa della vittima, irragionevolmente ignorato sia dal Tribunale che dalla Corte di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.

2. Si deve premettere che la sentenza impugnata esamina i motivi di appello con criteri omogenei a quelli del primo giudice e fa rinvio integrale ai passaggi logico giuridici della prima sentenza. Nel caso in esame, dunque, vi è concordanza tra i giudici di merito nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione.

Conseguentemente, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado per formare un unico complessivo corpo argomentativo e, ai fini della decisione del presente ricorso, le due sentenze devono essere lette congiuntamente (cfr. tra le tante: Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).

Nella sentenza di primo grado (pag. 6) si riferisce che il macchinario sul quale si verificò l'infortunio era costituito da due macchine tra loro collegate (una macchina per imballaggio e una macchina confezionatrice termolabile a tunnel), era stato prodotto nel 1997 dalla "Impianti

Novopac" ed era marcato CE.

Quando era stato prodotto, dunque, era fornito di idonee griglie di protezione nelle parti che davano accesso agli organi lavoratori.

Il primo acquirente del macchinario fu la "CIPA Snc" che lo acquistò nuovo e, nel luglio 2016, lo cedette usato alla cooperativa "Atlantic".

Non è controverso che, al momento dell'infortunio, molte delle protezioni originariamente installate sul macchinario fossero mancanti (pag. 6 della sentenza di primo grado) e soprattutto - per quanto qui rileva - non è controverso che fosse mancante il riparo che doveva impedire l'accesso agli organi lavoratori nel punto di congiunzione fra l'imballatrice e la confezionatrice termolabile: un riparo che, invece, era regolarmente installato il 20 ottobre 2016, quando gli operatori della prevenzione incaricati delle indagini sull'infortunio eseguirono un sopralluogo presso lo stabilimento.

Le sentenze di primo e secondo grado (rispettivamente a pag. 5 e a pag. 4) riferiscono che, all'esito del sopralluogo, fu prescritto alla società di dotare l'impianto di idonee protezioni contro i rischi generati da elementi mobili e inoltre: di introdurre "un comando di arresto d'emergenza idoneo a bloccare l'intero impianto e non solo le due macchine che ne facevano parte"; "di realizzare un libretto di uso e manutenzione"; di assicurare, tramite l'intervento di una impresa abilitata, che il macchinario fosse nuovamente certificato conforme alla normativa CE.

Dalle sentenze emerge che a tali prescrizioni fu data ottemperanza.

Dal fatto che siano state impartite si desume che il macchinario non era dotato di un manuale di uso e manutenzione ed era stato modificato in modo tale da rendere necessaria una nuova verifica dei requisiti di sicurezza senza la quale non poteva mantenere la marcatura CE.

I giudici di merito hanno ritenuto sussistente, in capo ad entrambi gli imputati, una colpa specifica per violazione dell'art. 71 D.Lgs. n. 81/08, in base al quale il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature idonee ai fini della salute e sicurezza, adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi.

Hanno sottolineato in tal senso che, ai sensi dell'art. 71, comma 4, il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano "installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso".

Tali attrezzature, inoltre, devono essere "oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70" ed essere "corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione".

Agli imputati è stato ascritto, inoltre, di aver violato l'art. 73 D.Lgs. 81/08 in base al quale il datore di lavoro deve provvedere affinché "per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:

- a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
- b) alle situazioni anormali prevedibili".

2.1. Muovendo da queste premesse è doveroso ricordare - perché di tale assetto normativo si deve tenere conto ai fini della decisione - che, ai sensi dell'art. 70 D.Lgs. n. 81/08, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono "essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto" e dunque, per quanto qui rileva, alla direttiva 2006/42/CE recepita dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17 che si applica alle macchine "in senso stretto" intese come "insieme

equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata" e agli insiemi di macchine o quasi - macchine che "per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale".

Va rammentato, inoltre:

- che, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/08, per "uso", si intende "qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio";
- che, ai sensi dell'art. 73, comma 2, D.Lgs. n. 81/08, il datore di lavoro deve "informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature";
- che il contenuto degli obblighi di informazione e formazione è indicato negli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/08;
- che, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), ciascun lavoratore deve ricevere una adeguata informazione "sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia";
- che, ai sensi dell'art. 37, comma 3, "Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I", tra i quali è compreso il titolo III del quale fanno parte gli artt. 69 e ss. relativi all'uso delle attrezzature di lavoro.

3. Muovendosi all'interno di questa cornice normativa si deve sottolineare:

che, come la Corte di appello ha evidenziato (pag. 5), la rispondenza dei macchinari ai requisiti di sicurezza non era stata verificata né dalla legale rappresentante Ur.Te., né da Tr.Ga., dirigente di fatto ex art. 299 D.Lgs. n. 81/08 e responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

che la disposizione secondo la quale, ove si fossero verificati problemi nell'impianto destinato al confezionamento e imballaggio di libri doveva essere chiesto l'intervento di Vi.St., per quanto riferita dai testimoni sentiti in giudizio, non risulta essere stata codificata in una procedura operativa (neppure i ricorrenti lo sostengono) e pertanto la tesi difensiva secondo la quale Te.Er. agì "in spregio alle direttive a lui impartite" è priva di ogni riscontro;

che non vi è radicale incompatibilità tra le dichiarazioni secondo le quali, in caso di problemi, gli operai dovevano chiedere l'intervento del manutentore e le dichiarazioni rese dall'infortunato, secondo il quale, ove si fosse verificato un ammasso di materiali, era possibile intervenire dopo aver arrestato il macchinario.

Ed invero, poiché il riparo posto a protezione degli organi lavoratori nel passaggio tra la macchina per imballaggio e la confezionatrice termolabile a tunnel era stato rimosso, i lavoratori addetti all'impianto, avevano la concreta possibilità di operare in autonomia per garantire la continuità del ciclo produttivo e tale possibilità non era preclusa dal fatto che gli interventi di manutenzione fossero stati affidati a C..

Dalle dichiarazioni rese dall'infortunato emerge che, prima di cercare di rimuovere con le mani il

materiale che si era accumulato, Te.Er. arrestò il macchinario.

Se ne desume che tale precauzione fu insufficiente a fini di sicurezza o perché - come risulta dalla prescrizione impartita da tecnici della prevenzione -non v'era un comando d'emergenza idoneo a bloccare l'intero impianto, oppure perché, non dovendo rimuovere alcuna protezione, l'infortunato poté inserire la mano nel varco quando ancora gli organi lavoratori non si erano fermati.

Com'è evidente, sia in un caso che nell'altro, se la protezione fosse stata presente, l'evento non si sarebbe verificato.

Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso è manifestamente infondato nella parte in cui sostiene che la Corte territoriale avrebbe immotivatamente privilegiato la ricostruzione dei fatti fornita dall'infortunato a scapito di quelle rese da Vi.St., dal lavoratore Ju.Pa. e dall'impiegata amministrativa Ju.Pa..

Ed invero, la circostanza che, di regola, in caso di inceppamento del macchinario dovesse essere richiesto l'intervento di C., non escludeva la possibilità per i lavoratori addetti all'impianto di intervenire in autonomia e poiché tali interventi erano resi possibili dalla rimozione della protezione, le dichiarazioni rese dall'infortunato e dagli altri testimoni esaminati non sono tra loro incompatibili.

4. È manifestamente infondato anche l'ulteriore argomento sviluppato dai ricorrenti secondo i quali, l'infortunato assunse un'iniziativa non richiesta, estranea alle mansioni che gli erano state affidate e, pertanto, tenne un comportamento abnorme idoneo ad interrompere il nesso causale tra le condotte colpose ascritte agli imputati e l'evento.

A sostegno di questa argomentazione, la difesa sostiene che il comportamento del lavoratore fu "slegato dalle sue mansioni" consistenti nel "raccogliere imballaggi in un punto totalmente differente da quello teatro dell'infortunio".

La tesi non ha pregio.

Le sentenze di primo e secondo grado sono concordi nel riferire che, il giorno dei fatti, l'infortunato doveva prelevare i libri imballati e collocarli in scatole di cartone: doveva quindi lavorare all'impianto di confezionamento/imballaggio, dal quale riceveva il materiale e non era indifferente per lui se quel materiale arrivava regolarmente o si verificava un intoppo lungo la linea.

Per giurisprudenza costante, un comportamento, anche avventato, del lavoratore, se realizzato mentre egli è dedito al lavoro affidatogli, può essere invocato come imprevedibile o abnorme solo se il datore di lavoro ha adempiuto tutti gli obblighi che gli sono imposti in materia di sicurezza sul lavoro (Sez. 4, n. 12115 del 03/06/1999, Grande A., Rv. 214999; Sez. 4, n. 1588 del 10/10/2001, Russello, Rv. 220651; Sez. 4, n. 22249 del 14/03/2014, Enne, Rv. 259227; Sez. 4, n. 16397 del 05/03/2015, Guida, Rv. 263386).

A questo proposito, la giurisprudenza più recente ha opportunamente sottolineato che "in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia" (Sez. 4, n. 7012 del 23/11/2022, dep. 2023, Cimolai, Rv. 284237; Sez. 4, n. 33976 del 17/03/2021, Vigo, Rv. 281748; Sez. 4, n. 5794 del 26/01/2021,

Chierichetti, Rv. 280914).

Ponendosi in questa prospettiva si è affermato che il comportamento negligente, imprudente e imperito tenuto dal lavoratore nello svolgimento delle mansioni a lui affidate può costituire concretizzazione di un "rischio eccentrico", con esclusione della responsabilità del garante, solo se questi "ha posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante (Fattispecie in tema di omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del datore di lavoro in quanto la mancata attuazione delle prescrizioni contenute nel Pos e la mancata informazione del lavoratore avevano determinato l'assenza delle cautele volte a governare anche il rischio di imprudente esecuzione dei compiti assegnati al lavoratore infortunato)" (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242).

Com'è evidente - e come i giudici di merito hanno chiarito - nel caso di specie il rischio concretizzatosi è esattamente quello che avrebbe dovuto essere governato assicurando che il macchinario posto a disposizione dei lavoratori fosse dotato delle protezioni necessarie e prevedendo disposizioni operative adeguate in caso di accumulo di materiali nel passaggio dalla macchina di imballaggio al forno termolabile.

L'infortunato, infatti, si trovava a lavorare proprio nel punto in cui i libri imballati uscivano dal forno e aveva il compito di prelevarli, introdurli in scatole di cartone e chiuderle.

5. Come noto, ai sensi degli artt. 17 e 28 d.lg. n. 81/08 l'obbligo di valutazione dei rischi che incombe sul datore di lavoro prevede anche la scelta delle attrezzature da lavoro.

Grava quindi su di lui - come grava, ai sensi dell'art. 299 D.Lgs. n. 81/08 su chi "eserciti di fatto poteri direttivi" - l'obbligo di verificare la conformità dei macchinari alle prescrizioni di legge e di impedire l'utilizzazione di quelli che, per qualsiasi causa - inidoneità originaria o sopravvenuta - siano pericolosi per l'incolumità dei lavoratori (Sez. 4, n. 3917 del 17/12/2020, dep. 2021, Dal Maso, Rv. 280382).

In attuazione di questi principi si è ritenuto che "il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell'infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità "CE" o l'affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità" (Sez. 4, n. 37060 del 12/06/2008, Vigilardi, Rv. 241020; Sez. 4, n. 26247 del 30/05/2013, Magrini, Rv. 256948).

A questa regola può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l'accertamento di un elemento di pericolo sia reso impossibile perché le speciali caratteristiche della macchina non consentivano di apprezzarne la pericolosità con l'ordinaria diligenza (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Motta Pelli, Rv. 275114; Sez. 4, n. 41147 del 27/10/2021, Favaretto, Rv. 282065), ma tale situazione non ricorre nel caso di specie atteso che, come emerge dalle sentenze di merito, anche altre protezioni erano mancanti e la protezione che inizialmente impediva l'accesso agli organi lavoratori nella zona di unione tra la macchina per imballaggio e la confezionatrice termolabile era assente, sicché il pericolo era evidente e riconoscibile.

6. Per quanto esposto, la motivazione della sentenza impugnata, non può essere ritenuta

carente, contraddittoria o illogica e certamente non contrasta con i principi di diritto che disciplinando la materia. Nel caso di specie, il comportamento dell'infortunato non determinò l'attivarsi di un rischio eccentrico rispetto a quello prevedibile e l'evento lesivo si verificò perché quel rischio non fu prevenuto in maniera adeguata.

Ed invero, come la sentenza impugnata chiarisce (pag. 6):

l'infortunato era addetto a ricevere il materiale imballato, operava al termine della linea produttiva e non poteva proseguire nel lavoro se i libri non arrivavano regolarmente;

non risulta che egli avesse ricevuto una specifica formazione e gli fosse stato espressamente vietato di assumere iniziative per poter proseguire nel lavoro in caso di accumulo di materiali all'imbocco del tunnel al cui interno i libri venivano ricoperti di cellophane;

gli organi lavoratori dell'impianto non erano protetti;

la circostanza che le attività di manutenzione fossero affidate a Vi.St. (tanto più in assenza di chiare procedure operative in materia) non è sufficiente ad escludere che i lavoratori potessero intervenire su intoppi temporanei;

l'infortunato ha sostenuto di aver ricevuto indicazioni in tal senso e le dichiarazioni rese dagli altri testimoni esaminati non smentiscono in termini inequivoci tali dichiarazioni.

In sintesi: l'evento verificatosi è tra quelli che le norme di prevenzione violate mirano ad evitare e la sentenza impugnata non è censurabile quando individua quale condotta alternativa doverosa la messa a disposizione di macchinari conformi alle norme di prevenzione.

Neppure è censurabile il riferimento all'art. 73 D.Lgs. 81/08.

Questa norma, infatti, impone di fornire ai lavoratori ogni necessaria informazione e istruzione, non solo per quanto riguarda le condizioni di impiego normale delle attrezzature di lavoro, ma anche con riferimento ad eventuali "situazioni anormali prevedibili".

Non si può ignorare, inoltre, che, ai sensi dell'art. 73, comma 2, D.Lgs. n. 81/08, il datore di lavoro deve informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti con riferimento alle "attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente".

7. Col secondo motivo, i ricorrenti si dolgono della dosimetria della pena sostenendo che il comportamento imprudente della vittima avrebbe dovuto essere valorizzato per ridurla.

A questo proposito è sufficiente rilevare che la sentenza di primo grado ha motivato l'entità della pena facendo riferimento alla gravità delle conseguenze lesive e al grado elevato della colpa, desunto dalla concreta prevedibilità dell'evento (che dipese dalla rimozione di protezioni obbligatorie).

La Corte di appello ha condiviso tali valutazioni e ha osservato che nel macchinario vi erano parecchie protezioni mancanti e l'imprudenza del lavoratore non giustifica una riduzione di pena perché fu resa possibile dall'omissione di cautele doverose.

Tali motivazioni non presentano profili di contraddittorietà o manifesta illogicità e non possono ritenersi carenti.

8. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico di ciascuno di loro,

a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

Poiché i ricorsi sono inammissibili, non deve essere dichiarata la prescrizione del reato che sarebbe maturata dopo la sentenza d'appello.

La giurisprudenza di questa Corte di legittimità, infatti, ha più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266; conformi, Sez. U., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. U. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).

9. L'inammissibilità dei ricorsi non comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile, in quanto la stessa, pur avendo depositato una memoria scritta, non è intervenuta all'udienza di discussione.

Secondo l'orientamento maggioritario di questa Corte, infatti, nel giudizio di cassazione non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l'allegazione di nota spese (In tal senso, da ultimo, Sez. 6, n. 28615 del 28/04/2022, Landi, Rv. 283608; Sez. 5, n. 19177 del 31/01/2022, Musso, Rv. 283118 e, in precedenza, Sez. 6, n. 9430 del 20/02/2019, S., Rv. 275882; Sez. 2, n. 36512 del 16/07/2019, Messini, Rv. 277011; Sez. 5, n. 29481 del 07/05/2018, Titton, Rv. 273332; Sez. 5, n. 47553 del 18/09/2015, Giancola, Rv. 265918).

In caso di diffusione del presente provvedimento dovranno omettersi le generalità e gli altri dati identificativi della persona offesa ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Nulla per le spese alla parte civile.

Ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. n. 196/2003, dispone che, in caso di riproduzione della sentenza, venga omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della persona offesa.

Così deciso il 27 febbraio 2024.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2024.

Cassazione penale sez. IV - 10/01/2024, n. 12326**RITENUTO IN FATTO**

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Castrovillari del 24 giugno 2021, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., in regime di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti, unitamente alle circostanze attenuanti generiche già riconosciute, ha rideterminato in anni uno di reclusione la pena, già condizionalmente sospesa, inflitta nei confronti di Ni.Gi. in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 589, comma secondo, cod. pen. (perché, in qualità di legale rappresentante responsabile della sicurezza della ditta "C.", esercente l'attività di trasformazione di agrumi sito in contrada Caccia di Placido, presso cui era assunto Ca.Ra, per colpa generica e per violazione degli art. 18,37 e 63 D.Lgs. 3 aprile 2008, n. 81; ometteva di dotare di parapetti le passerelle di accesso ai posti di lavoro o di passaggi sopraelevati (SILOS); ometteva di far assistere la vittima Ca.Ra., che si trovava all'interno del SILOS, ;da altro dipendente da altro lavoratore situato all'esterno, presso l'apertura di accesso; ometteva di dotare la scala in uso al Ca.Ra. dei ganci di trattenuta; ometteva di avviare i lavoratori a specifici corsi di formazione; assumeva personale privi del certificato alle mansioni rilasciate dal Medico, così per colpa cagionava al Ca.Ra. la caduta dalla scala situata all'interno di un silos adibito alla raccolta delle bucce di agrumi, una iniziale riserva di prognosi per poli-trauma - trauma cranico) ed il conseguente decesso (in C C l'1 gennaio 2016).

1.1. Il Tribunale aveva affermato la responsabilità di Ni.Gi., in qualità di datore di lavoro, per l'infortunio mortale occorso al lavoratore Ca.Ra. ed assolveva per non aver commesso il fatto l'originario coimputato Da.Vi., responsabile della prevenzione da infortuni per la ditta "C.", redattore del Documento di Valutazione dei rischi.

In ordine alla ricostruzione dei fatti, l'11 gennaio 2016, nel primo pomeriggio, subito dopo la pausa per il pranzo, presso lo stabilimento per la produzione di succhi di frutta gestito dalla "C.", si verificava un grave incidente sul lavoro ai danni dell'operaio Ca.Ra., precipitato all'interno di uno dei silos.

In quel momento, altri operai erano presenti sul luogo del sinistro: il lavoratore Le.Ab. assisteva direttamente ad alcune fasi dell'incidente e raccontava che da alcuni giorni uno dei silos dello stabilimento presentava problemi alla tubatura di filtraggio e, essendone necessario l'utilizzo, il Ca.Ra. si era reso disponibile a verificare la possibilità di risolvere facilmente il guasto, senza chiamare la ditta di manutenzione.

Dopo venti minuti circa, mentre il Ca.Ra. si trovava all'interno del silo, impegnato nella riparazione della perdita, si verificava un altro guasto (blocco del c.d. "buratto", motore che filtrava il succo di arancia), per cui il Le.Ab. chiamava il collega.

Il teste dichiarava di essere salito sulla passerella che collegava i silos dello stabilimento e, vedendo il collega sul pavimento in fondo attraverso il foro di apertura posto nella parte superiore del silo, gli riferiva che si era fermato il "buratto".

Il Le.Ab. si girava ed iniziava a scendere le scale dalla passerella.

Dopo aver percorso pochi gradini, essendosi preoccupato per aver sentito un suono, era tornato indietro per controllare di cosa si trattasse. Sporgendosi per vedere attraverso il foro di apertura del silo, scorgeva sul fondo il corpo del Ca.Ra., steso per terra, svenuto.

L'operaio dava l'allarme e gli altri colleghi presenti accorrevano.

Il teste spiegava che il collega era sceso all'interno del silo, adoperando una scala di metallo mobile non ancorata, comunemente utilizzata in azienda.

Confermava che le passerelle non avevano parapetti lungo tutto il percorso e che aveva seguito un corso di formazione, nel gennaio 2016, ma non sapeva se anche il Ca.Ra. lo avesse svolto in precedenza.

Nello stabilimento il Ca.Ra. era un tuttofare e si occupava della riparazione dei piccoli guasti, mentre, nel caso di guasti più difficili da riparare, era chiamata una ditta esterna.

In assenza del datore di lavoro, per eventuali direttive, gli operai si rivolgevano a Co.Fr., altro teste escusso in dibattimento e presente in azienda al momento del sinistro. Il Co.Fr. dichiarava di essere intervenuto perché richiamato dagli altri operai e di avere trovato il Ca.Ra. svenuto dentro il silo. La scala era rimasta nella stessa posizione in cui si trovava al momento dell'incidente; era poi fotografata dai Carabinieri, poggiata sul bordo del foro di apertura del silo. L'appuntato dei Carabinieri Ca.Da. interveniva sul luogo del sinistro assieme al Mar. Fl., che confermava i racconti del Le.Ab. e del Co.Fr. .

L'isp. De.Fr. della prevenzione dell'ASP di Cosenza, recatosi più volte sul posto, chiariva che il silo ove si era verificato il sinistro era privo di una scala fissata alla parete, presente in molti altri silos analoghi.

Per raggiungere il fondo, quindi, occorreva utilizzare una scala esterna mobile che, sulla scorta di precise disposizioni dettate dall'art. 63, Ali. IV, punto 3.5, d.lvo n. 81 del 2008, precisamente deve necessariamente essere ancorata con ganci di trattenuta.

Al momento del sopralluogo, eseguito il giorno dopo il sinistro, dopo il sequestro del silo, i tecnici dell'ASP constatavano che la scala in alluminio non aveva ancoraggi ed era posizionata quasi verticalmente all'interno del silo e che il Ca.Ra., sceso dentro, stava procedendo alla riparazione del guasto da solo, senza l'assistenza di un collega che, rimanendo all'altezza dell'apertura del silo, all'esterno, controllasse i suoi movimenti, in violazione dell'art. 63, Ali. IV punto 3.2.3, d.lvo n. 81 cit. .

Il Ca.Ra., operaio presso lo stabilimento, non era stato sottoposto alla necessaria visita medica per certificare la sua idoneità fisica allo svolgimento di quelle mansioni, in violazione dell'art. 18 d.lvo n. 81 del 2008, e senza avere seguito i necessari corsi di formazione, poi svolti dai lavoratori dopo il sinistro, come confermato in dibattimento dal Le.Ab..

Pertanto, secondo il teste De.Fr., rilevato che la caduta era avvenuta all'interno del silo e non dalla passerella, in parte priva di parapetti, in violazione di plurime norme infortunistiche collegate da un indiscutibile nesso di causalità al sinistro.

Il dr. Va.Ve., medico legale, unitamente al dr. Be.Si., aveva eseguito l'esame autoptico ed attestava che la vittima presentava fratture molto importanti da ricollegare, quale causa della morte, ad una caduta con precipitazione dall'alto e precisava che la vittima non era affetta da patologie pregresse. Il dr. Cavalcanti in seguito confermava le conclusioni esposte dal collega.

La morte era stata determinata dalle plurime fratture craniche conseguenti alla caduta da un'altezza di tre o quattro metri. Il Ca.Ra. non presentava patologie pregresse di rilievo, non emergendo ragioni per ipotizzare uno svenimento o un malore, né tanto meno una presunta inabilità allo svolgimento di attività lavorativa.

1.2. Nel respingere le doglianze difensive, la Corte di appello ha rilevato che, secondo il dr. Cavalcanti, il Ca.Ra. non presentava patologie pregresse di rilievo e non erano ipotizzabili uno svenimento, un malore o un'inabilità allo svolgimento di attività lavorativa.

Infatti, all'interno della "C." era stata accertata la violazione di tutte quelle cautele finalizzate alla tutela del lavoratore: il datore di lavoro non aveva disposto che il Ca.Ra. svolgesse i necessari corsi di formazione, poi effettuati dai lavoratori soltanto dopo il sinistro, come confermato in dibattimento dal teste Le.Ab. .

Perciò, essendo la caduta avvenuta all'interno del silo e non dalla passarella, in parte priva di parapetti, come specificato nel corso del dibattimento dall'isp. De.Fr. le violazioni alle norme infortunistiche erano certamente connesse da un indiscutibile nesso di causalità al sinistro.

L'attività svolta dal Ca.Ra. non poteva essere ritenuta estranea alle sue normali e quotidiane mansioni dell'operaio, come confermato dal Le.Ab. e dal Ca..

L'infortunio, quindi, era riconducibile non ad un comportamento anomalo del lavoratore, bensì a plurime violazioni delle disposizioni antinfortunistiche poste in essere dal datore di lavoro, ed in particolare:

art. 63, Ali. IV, punto 3.2.3. d.lvo n. 81 del 2008; mancata assistenza da parte di altro lavoratore, situato in prossimità dell'apertura di accesso, nonostante il lavoratore stesse prestando la sua opera all'interno del silo e non fosse assistito da un altro lavoratore;

art. 63, AH. IV, punto 3.5 d.lvo n. 81 del 2008 per assenza di ganci di trattenuta nella scala usata per l'accesso all'interno del silo dal Ca.Ra.;

art. 37 d.lvo n. 81 del 2008, per mancanza di formazione specifica; d) art. 18 d.lvo n. 81 del 2008 per mancanza di certificato di idoneità del lavoratore alle mansioni rilasciato dal medico competente.

Come correttamente appurato dall'escussione dei testi Ca. e Le.Ab., l'imputato non aveva mai delegato i compiti di direzione ad altri, anche solo di fatto, e il ruolo di dipendente "anziano" del Ca. non faceva certo sì che sorgesse in capo a quest'ultimo una posizione di garanzia o un obbligo di vigilanza nei confronti degli altri lavoratori dell'azienda.

A tal proposito, pur volendo aderire a tale tesi difensiva (anche nel volere considerare quale straordinaria un'attività di manutenzione che appare, invece, ordinaria in ragione anche della facile identificazione del danno operata immediatamente dal Le.Ab. e dal Ca.Ra.), l'ignoranza del datore di lavoro su prassi contra legem perpetrate in azienda non vale ai fini dell'esclusione della colpa dello stesso, integrando essa stessa la colpa per l'omessa vigilanza sui comportamenti del preposto.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il Tribunale svolgeva un accurato accertamento in ordine alla responsabilità dell'imputato per il fatto commesso, non limitandosi ad attribuire al contenuto delle dichiarazioni rese in dibattimento piena validità, ma rimarcando come le condotte omissive perpetrate dal datore avessero di fatto causato l'evento morte.

2. Il Ni.Gi., a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione.

2.1. Violazione degli artt. 589 e 41 cod. pen. in ordine alla mancata considerazione della condotta del lavoratore quale fatto interruttivo del nesso di causalità fra la condotta ascritta al datore di lavoro e l'evento.

Si deduce che i giudici di merito hanno aderito ad un modello di responsabilità iperprotettivo, incentrato esclusivamente sulla figura del datore di lavoro e sui suoi obblighi di prevenzione degli infortuni.

Al contrario, la più recente giurisprudenza di legittimità, è passata ad un modello collaborativo

dei rapporti fra datore di lavoro e dipendente, valorizzando anche il principio di autoresponsabilità di quest'ultimo, considerando interruttiva del nesso di condizionamento tra la condotta di questi e l'evento lesivo per il lavoratore la condotta abnorme del lavoratore, quando essa si collochi al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso; tale comportamento è interruttivo, cioè, non perché eccezionale, ma perché eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare.

La condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio proprio della lavorazione svolta e di conseguenza il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore e le sue conseguenze presentino i caratteri dell'eccezionalità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive di organizzazione ricevute.

La prima norma di sicurezza predisposta dal datore di lavoro consisteva proprio nel divieto di praticare l'attività di manutenzione straordinaria del silos che in quel momento quest'ultimo stava compiendo, men che meno secondo quelle specifiche modalità.

Il D.V.R. del 17 ottobre 2015 (allegato in stralcio ai fini dell'autosufficienza), infatti, alla pag. 70 prevede quanto segue: "E' vietato a chiunque di accedere, sostare o transitare sulla sommità dei silos senza la dovuta predisposizione di idonei apprestamenti contro il rischio di caduta dall'alto"; alla pag. 74, inoltre, stabilisce che: "Tenuto conto che tale intervento rientra nelle competenze dell'azienda proprietaria, nessun dipendente dovrà procedere ad eseguire lavorazioni all'interno del silos".

Ciò, d'altronde, trovava conferma nel contratto, con cui la società rappresentata dall'imputato affittava l'azienda in questione, stipulato per scrittura privata autenticata (allegato in stralcio ai fini dell'autosufficienza), il quale prevede all'art. 3 che: "La manutenzione straordinaria di tutti gli impianti, i macchinari, le attrezzature di ogni genere rimane a totale carico della locatrice per tutta la durata del contratto essendo tali gli accordi intrapresi e determinati ai fini anche del calcolo del canone di affitto".

Il Co.Fr. riferiva dell'uso di dispositivi di sicurezza e di non aver mai consigliato la discesa nei silos; informava, inoltre, che per lavori straordinari erano interessate ditte esterne.

L'attività svolta dal Ca.Ra. di sua iniziativa al momento dell'infortunio, pertanto, era avulsa dalle sue attribuzioni, vietata dal datore di lavoro e condotta senza l'adozione degli elementari dispositivi di sicurezza, di cui pure era dotato; con la duplice conseguenza:

di interrompere il nesso di causalità fra l'evento-morte per cui è processo e la condotta ascrittagli;

che, vietata a monte l'attività, il datore di lavoro non avrebbe dovuto predisporre altri presidi antinfortunistici, l'assistenza da parte di altro lavoratore, situato in prossimità dell'apertura di accesso e formazione specifica, per impedire che da essa non derivassero infortuni.

Il lavoratore deceduto, d'altra parte, era consapevole del divieto (che, se fosse stato rispettato, avrebbe consentito da solo di evitare la produzione dell'evento), tant'è che molteplici buoni di consegna concernevano attività di manutenzione eseguite presso lo stesso stabilimento, ad opera di ditta esterna, dato a conoscenza del lavoratore. Il Condemi confermava che il Ca.Ra. firmava i buoni di consegna.

2.2. Violazione degli artt. 589 e 43 cod. pen. in ordine all'elemento soggettivo del reato.

Si osserva che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto l'ignoranza del datore di lavoro su

prassi contra legem perpetrata in azienda non valida ai fini dell'esclusione della colpa, integrando essa stessa la responsabilità per l'omessa vigilanza sui comportamenti del preposto. Il comportamento tenuto dal lavoratore, infatti, non risultava consuetudinario bensì solo occasionale.

Al Ni.Gi. non poteva imputarsi l'omessa vigilanza sulla condotta tenuta nella concreta contingenza dal lavoratore: benché legale rappresentante della società affittuaria dello stabilimento, oltre a non essere ivi presente al momento del fatto, il Ni.Gi. non si occupava della gestione di quello specifico impianto.

Secondo i testi De.Fr. e Le.Ab., il Co.Fr. si presentava come responsabile dello stabilimento. L'originario coimputato D'Ambrosio indicava il Co.Fr. come preposto allo stabilimento.

Il Ni.Gi., peraltro, non conosceva la prassi, che aveva determinato il verificarsi dell'evento letale (né l'aveva colpevolmente ignorata). Egli aveva dotato dei prescritti mezzi di protezione individuale anche il lavoratore ed aveva conferito apposita delega ad un soggetto tecnicamente qualificato designandolo quale preposto, per cui non continuava a gravare su di lui l'obbligo del costante e continuativo controllo sull'effettivo impiego dei mezzi di protezione anzidetti.

2.3. Violazione di cui all'art. 606, lett. c), cod. proc. pen. per inosservanza degli artt. 597 cod. proc. pen. e 175 cod. pen. per l'illegittimità del mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della sentenza di condanna nel casellario giudiziale.

Si osserva che, nonostante il riconoscimento delle circostanze di cui agli artt. 62 bis e 62, n. 6, cod. pen., la Corte catanzarese non ha risposto alla richiesta difensiva di concessione del beneficio della non menzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato limitatamente al diniego del beneficio della non menzione della condanna nel certificato giudiziale ed infondato nel resto.

1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Al riguardo, assume rilievo la questione prospettata dalla difesa circa il comportamento abnorme del lavoratore, che sarebbe di natura tale da escludere il nesso di causalità tra la condotta ascritta al Ni.Gi. e l'evento per cui è processo.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità **quando il comportamento del dipendente, rientrando nelle mansioni che gli sono proprie, sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro** (Sez. 4, n. 7188 del 10/01/2018, Bozzi, Rv. 272222; Sez. 4, n. 7267 del 10/11/2009, dep. 2010, Iglina, Rv. 246695).

Perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, **è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia** (Sez. 4, n. 5794 del 26/01/2021, Chierichetti, Rv. 280914).

Perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un rischio eccentrico, con esclusione della responsabilità del garante, **è necessario che questi**

abbia predisposto anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242).

In linea di principio, la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio proprio della lavorazione svolta e di conseguenza il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore e le sue conseguenze presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive di organizzazione ricevute (Sez. 4, n. 25532 del 23/05/2007, Montanino, Rv. 236991; Sez. 4, n. 21587 del 23/03/2007, Pelosi, Rv. 236721).

Non integra il "comportamento abnorme" idoneo a escludere il nesso di causalità tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l'evento lesivo o mortale patito dal lavoratore il compimento da parte di quest'ultimo di un'operazione che, seppure inutile e imprudente, non risulta eccentrica rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate nell'ambito del ciclo produttivo (Sez. 4, n. 7955 del 10/10/2013, Rovaldi, Rv. 259313).

Si è poi affermato, sempre in tema di rilevanza esclusiva del comportamento del lavoratore, secondo un primo orientamento interpretativo circoscritto a condotte tenute in ambito del tutto eccentrico rispetto alle mansioni affidate e come tali imprevedibili da parte del garante - che può essere considerato imprudente e quindi abnorme ai fini causali anche il comportamento che rientri nelle mansioni che sono proprie ma che sia consistito in qualcosa di radicalmente e ontologicamente lontano dalle ipotizzabili e quindi prevedibili imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Gerosa, Rv. 269603; Sez. 4, n. 5007 del 28/11/2008, dep. 2009, Musso, Rv. 275017).

Per concludere sul punto, partendo dal presupposto che ciò che viene rimproverato al datore di lavoro è la mancata adozione di condotte atte a prevenire il rischio di infortuni, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme ed idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 7012 del 23/11/2022, Cimolai, Rv. 284237).

Nel caso di specie va dunque valutato se la condotta tenuta dalla vittima fosse o meno prevedibile per il titolare della società coinvolta nell'attività di lavoro, sì da attribuire efficacia causale alle sue eventuali omissioni.

1.2. Ciò posto sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la soluzione offerta dalla Corte di appello è sufficiente ed adeguata a sostenere la pronuncia di responsabilità dell'imputato, avendo fatto buon governo dei principi sopra riportati.

Si è logicamente escluso che la condotta tenuta dal lavoratore potesse essere considerata abnorme, in quanto egli si occupava normalmente della riparazione di piccoli guasti, mentre le ditte esterne erano chiamate solo per risolvere problematiche di maggiore complessità.

Al momento della caduta mortale, dunque, il lavoratore stava svolgendo mansioni riconducibili al ruolo da lui normalmente ricoperto nell'ambito del ciclo produttivo, e la situazione non ricopriva i caratteri di imprevedibilità, eccezionalità ed eccentricità del rischio richiesti dalla giurisprudenza per l'interruzione del nesso di causalità.

E' irrilevante che, nella fattispecie, la violazione delle direttive impartite da parte del lavoratore,

avendo egli compiuto un'attività espressamente vietata.

Infatti, qualora l'evento sia riconducibile alla violazione di una molteplicità di disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, il comportamento del lavoratore che abbia disapplicato elementari norme di sicurezza non può considerarsi eccentrico o esorbitante dall'area di rischio propria del titolare della posizione di garanzia, in quanto l'inesistenza di qualsiasi forma di tutela determina un ampliamento della stessa sfera di rischio fino a ricomprendervi atti il cui prodursi dipende dall'inerzia del datore di lavoro (Sez. 4, n. 15174 del 13/12/2017, Spina, Rv. 273247).

Inoltre, in tema di causalità, la colpa del lavoratore eventualmente concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica addebitata ai soggetti tenuti ad osservarne le disposizioni non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poiché l'esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l'evento morte o lesioni del lavoratore che ne sia conseguito può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento (Sez. 4, n. 23292 del 28/4/2011, Milo, Rv. 250710).

Nel caso in esame, la Corte territoriale, con motivazione immune da censure e da vizi logici, ha ritenuto dimostrate plurime violazioni alle normative antinfortunistiche (mancanza dei ganci di trattenuta della scala di accesso al silos; vittima sprovvista della formazione specifica obbligatoria e priva del certificato medico di idoneità alle mansioni; vittima non assistita da altro lavoratore situato in prossimità dell'apertura di accesso), aventi diretta incidenza sul verificarsi dell'evento letale.

2. E' manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato per mancanza di prova della natura abitudinaria del comportamento del lavoratore, in misura tale da assurgere a vera e propria prassi, la cui ignoranza potrebbe essere addebitata al datore di lavoro a titolo di culpa in vigilando; inoltre, non si potrebbe parlare di omessa vigilanza, perché l'imputato non era presente al momento dei fatti e in ogni caso non si occupava della gestione di quello specifico impianto; infine, non sarebbe dimostrato che vi fosse conoscenza o conoscibilità del comportamento del lavoratore da parte del prevenuto.

2.1. Va premesso che, alla luce della normativa prevenzionistica vigente, sul datore di lavoro grava l'obbligo di valutare tutti i rischi connessi alle attività lavorative e attraverso tale adempimento pervenire all'individuazione delle misure cautelari necessarie e quindi alla loro adozione, non mancando di assicurarsi l'osservanza di tali misure da parte dei lavoratori.

In tema di prevenzione di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro deve vigilare per impedire l'instaurazione di prassi contra legem foriere di pericoli per i lavoratori, con la conseguenza che, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche (Sez. 4, n. 10123 del 15/01/2020, Chironna, Rv. 278608).

L'obbligo del datore di lavoro di vigilare sull'esatta osservanza, da parte dei lavoratori, delle prescrizioni volte alla tutela della loro sicurezza, può ritenersi assolto soltanto in caso di predisposizione e attuazione di un sistema di controllo effettivo, adeguato al caso concreto, che tenga conto delle prassi elusive seguite dai lavoratori delle quali il datore di lavoro sia a conoscenza (Sez. 4, n. 35858 del 14/09/2021, Tamellini, Rv. 281855, relativa a fattispecie in cui, in applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata

che aveva riconosciuto la responsabilità del datore di lavoro per il reato di cui all'art. 589, comma secondo, cod. pen., in relazione all'infortunio occorso al conducente di un trattore, deceduto per non aver fatto uso della cintura di sicurezza, ravvisando la colpa del datore di lavoro nell'omessa nomina di un preposto, nonostante la sua conoscenza della prassi instauratasi in relazione all'inosservanza dell'obbligo di allacciare le cinture di sicurezza, a fronte della quale egli si era limitato a ricorrere a richiami verbali del lavoratori).

In presenza di una prassi dei lavoratori elusiva delle prescrizioni volte alla tutela della sicurezza, non è ravvisabile la colpa del datore di lavoro, sotto il profilo dell'esigibilità del comportamento dovuto omesso, ove non vi sia prova della sua conoscenza, o della sua colpevole ignoranza, di tale prassi (Sez. 4, n. 32507 del 16/04/2019, Romano, Rv. 276797 - 02).

2.2. Quanto al secondo profilo di doglianza di cui al motivo di ricorso in esame, va ricordato che il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell'espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, né l'adempimento di tali obblighi è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore (Sez. 4, n. 8163 del 13/02/2020, Lena, Rv. 278603, relativa a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure il riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro per la morte di un lavoratore, ascrivibile al non corretto uso di un macchinario dovuto all'omessa adeguata formazione sui rischi del suo funzionamento; Sez. 4, n. 49593 del 14/06/2018, T., Rv. 274042, che ha precisato altresì che l'adempimento di tali obblighi non è escluso né è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro).

Il datore di lavoro deve non solo predisporre le idonee misure di sicurezza ed impartire le direttive da seguire a tale scopo, ma anche, e soprattutto, controllarne costantemente il rispetto da parte dei lavoratori, di guisa che sia evitata la superficiale tentazione di trascurarle (Sez. 4, n. 27787 del 08/05/2019, Rossi, Rv. 276241, riguardante fattispecie in cui è stata affermata responsabilità del datore di lavoro, che aveva colposamente cagionato la morte di un lavoratore impiegato in attività di taglio di piante in assenza di adeguata formazione, nonostante l'inesperienza e la carenza di conoscenze tecniche del lavoratore nel settore di riferimento).

Peraltro, l'art. 18, comma 1, lett. d), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che impone di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, costituisce un precetto al quale il datore di lavoro è tenuto a conformarsi (Sez. 3, n. 13096 del 17/01/2017, Molino, Rv. 269332; Sez. 3, n. 25739 del 15/03/2012, Trentini, Rv. 252977).

In materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere delegati, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega sia espresso, inequivoco e certo ed investa persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, fermo restando, comunque, l'obbligo, per il datore di lavoro, di vigilare e di controllare che il delegato usi correttamente la delega, secondo quanto la legge prescrive (Sez. 4, n. 24908 del 29/01/2019, Ferrari, Rv. 276335; Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261109).

A ciò va aggiunto che, in materia di infortuni sul lavoro, l'onere della prova circa l'avvenuto

conferimento della delega di funzioni - e del conseguente trasferimento ad altri soggetti degli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro - grava su chi l'allega, trattandosi di una causa di esclusione di responsabilità (Sez. 4, n. 44141 del 19/07/2019, Macaluso, Rv. 277360; Sez. 3, n. 14352 del 10/01/2018, Bulfaro, Rv. 272318).

2.3. In linea coi suesposti consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia di prassi lavorative e di obblighi di formazione ed informazione gravanti sul datore di lavoro, la Corte di merito ha illustrato le ragioni della riconducibilità dell'evento letale al Ni.Gi. anche sotto il profilo soggettivo.

La questione del carattere abitudinario del comportamento del lavoratore era stata ampiamente trattata nella sentenza di primo grado, nella parte in cui si era evidenziato che la persona offesa quotidianamente si occupava di tutti i piccoli guasti di facile soluzione, compresi quelli all'interno dei silos, comportamento integrante una vera e propria prassi contra legem.

La Corte distrettuale ha ulteriormente chiarito, con valutazione non sindacabile in sede di legittimità in quanto attinente al merito, che l'imputato svolgeva personalmente le funzioni di direzione dell'impianto, senza delegarle a terzi, assegnatari di tali incombenze in qualità di dirigenti o di preposti, per cui non era sostenibile che egli non fosse obbligato alla vigilanza sui lavoratori.

Si è logicamente il mancato assolvimento degli obblighi di formazione gravanti sull'imputato, accertato da entrambi i giudici di merito, costituisce di per sé elemento sufficiente a fondare un giudizio di colpa specifica, tale da integrare l'elemento soggettivo richiesto per la configurazione del reato.

La procedura impropria seguita dal lavoratore evidentemente costituiva una prassi seguita per determinare un'accelerazione del processo di lavorazione, rientrante presumibilmente in una logica di profitto aziendale.

Il Ni.Gi. conosceva tale prassi illegittima, perché, sia pur saltuariamente, era presente in azienda ed impartiva direttive; solo nel caso di sua assenza gli operai seguivano le disposizioni del fratello del Ni.Gi. o del Co.Fr. (vedi dichiarazioni dei vari operai). Egli, peraltro, non risultava aver delegato i suoi compiti ad altri soggetti.

Co.Pi., titolare di una ditta di un'officina elettromeccanica, dedita a tutte le riparazioni riguardanti gli impianti elettrici, motori, pompe e quadri elettrici, precisava di non avere mai eseguito lavorazioni di riparazione o manutenzione all'interno dei silos, ma solo nella parte esterna e nello stabilimento. Ciò dimostrava che, la lavorazione effettuata dal Ca.Ra. non costituiva il frutto di una scelta estemporanea ed arbitraria.

3. Il terzo motivo di ricorso, con cui si chiede il riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale di cui all'art. 157 cod. pen. è fondato.

3.1. Occorre premettere che il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 cod. pen. è fondato sul principio deU""emenda" e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato, sicché la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente consequenziale a quella della sospensione condizionale della pena, fermo restando l'obbligo del giudice di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019, Iannac-cone, Rv. 275813).

Occorre però sottolineare che i presupposti per il suo riconoscimento sono diversi da quelli della sospensione condizionale della pena perché, mentre quest'ultima ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale, il primo persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, sicché non è contraddittorio il diniego di uno dei due benefici e la concessione dell'altro, fermo restando l'obbligo del giudice di merito di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 51580 del 18/09/2018, M., Rv. 274106; Sez. 3, n. 18396 del 15/03/2017, Cojocarù, Rv. 269638; Sez. 6, n. 34489 del 14/06/2012, Del Gatto, Rv. 253484; Sez. 4, n. 34380 del 14/07/2011, Allegra, Rv. 251509).

Peraltro, l'obbligo di motivazione, nella sentenza di appello, del diniego del beneficio della non menzione ricorre solo laddove, con i motivi di impugnazione, siano state dedotte circostanze specifiche che, in base all'art. 133 cod. pen., legittimino la concessione del beneficio stesso (Sez. 3, n. 3431 del 04/07/2012, dep. 2013, Maione, Rv. 254681).

Deve poi essere annullata senza rinvio la sentenza d'appello che abbia immotivatamente disatteso la richiesta di concessione del beneficio della non menzione della condanna, proposta con specifico motivo di gravame, potendo il predetto beneficio essere direttamente disposto dalla Corte di cassazione, anche sulla base degli elementi già valorizzati dal giudice del merito ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, allorché ciò non implichi la necessità di svolgere ulteriori accertamenti di fatto, che sarebbero incompatibili con il giudizio di legittimità ed imporrebbero il giudizio di rinvio (Sez. 5, n. 14885 del 15/02/2021, Quattraccioni, Rv. 281028).

3.2. Al riguardo, non può che evidenziarsi la totale lacuna dell'apparato argomentativo sul punto. Nonostante l'analogo motivo di appello fosse stato esplicitamente riportato nell'esposizione in fatto della sentenza impugnata, quest'ultima non ha trattato le tematiche inerenti al trattamento sanzionatorio.

Ebbene, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., tenuto conto dello stato di incensuratezza dell'imputato e dell'avvenuto integrale risarcimento del danno (dati evincibili dalla lettura delle sentenze di merito), la situazione da correggere è rimediabile senza svolgere accertamenti o compiere valutazioni discrezionali su circostanze e punti controversi, con conseguente concessione del beneficio in questione nella presente sede di legittimità.

4. Per tali ragioni, la sentenza va annullata senza rinvio limitatamente al diniego del beneficio della non menzione della condanna nel casellario del certificato giudiziale di cui all'art. 175 cod. pen., beneficio che va concesso; il ricorso va rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione del beneficio della non menzione ex art. 175 cod. pen., beneficio che concede. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma il 10 gennaio 2024.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2024.